



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 maggio 2007 (07.05)  
(OR. en)**

**9155/07  
ADD 1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0024 (CNS)**

---

**AVIATION 82  
COEST 150  
NIS 126  
WTO 101**

**ADDENDUM alla NOTA PUNTO "A"**

---

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del:          | COREPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| al:           | Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| n. prop. Com: | 6590/07 AVIATION 35 COEST 42 NIS 24 WTO 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto:      | Proposta di decisione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere sui "Principi concordati ai fini della modernizzazione del regime attuale di utilizzazione delle rotte transiberiane" fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro, e all'istituzione di un meccanismo di perequazione da parte degli Stati membri<br>- Adozione |

---

Aggiungere nell'allegato le due dichiarazioni seguenti:

**8. Dichiarazione della Repubblica ellenica sull'applicazione provvisoria dell'accordo**

"La Repubblica ellenica dichiara che potrà applicare a titolo provvisorio l'accordo ai sensi dell'articolo 3 della decisione solo a decorrere dalla data in cui avrà completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo."

9. **Dichiarazione del *Belgio* sull'applicazione provvisoria dell'accordo**

"Ai fini dell'articolo 3 della decisione, il Belgio dichiara che applicherà l'accordo allorché il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sarà stato notificato al depositario."

---